

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: P.F. SFA – D.M. 13.08.2020 – Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* agente del Colpo di fuoco batterico delle pomacee - Anno 2021

DECRETA

- di modificare lo status fitosanitario del territorio regionale per la presenza dell'organismo nocivo *Erwinia amylovora* in conformità alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/759 del 07/05/2021;
- di dichiarare, ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2021/759 "Zona Protetta" per *Erwinia amylovora* tutto il territorio della regione Marche ad eccezione del territorio dei Comuni di Pesaro, Fano, San Costanzo e Colli al Metauro, nella provincia di Pesaro-Urbino;
- di revocare, in conseguenza della pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/759, il DD ASSAM n. 67 del 23 marzo 2020 che individua, delimita e istituisce le aree focolaio e le relative misure fitosanitarie nei suddetti Comuni in cui è stata riscontrata la presenza di *Erwinia amylovora*;
- di revocare il passaporto per zone protette (ZP) a tutti gli operatori professionali che producono e/o commercializzano polline vivo e/o piante ospiti di *Erwinia amylovora* nei Comuni di Pesaro, Fano, San Costanzo e Colli al Metauro e che non ricadono in zone cuscinetto ufficialmente delimitate, individuate ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 della Commissione che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- di rilasciare il passaporto per zone non protette agli operatori professionali soggetti alla revoca di cui al precedente punto, fatto salvo l'assenza dell'organismo nocivo nei relativi luoghi di produzione e/o commercializzazione;
- che agli operatori professionali che producono e/o commercializzano nei suddetti quattro Comuni è consentito di non emettere passaporto qualora vendano piante ospiti di *Erwinia amylovora* direttamente ad un utilizzatore finale, fatta eccezione per le vendite attraverso il commercio online;
- che le piante ospiti di *Erwinia amylovora* prodotte nei suddetti quattro Comuni possono essere trasportate verso il resto del territorio regionale o verso zone protette di altre regioni solo se accompagnate da un passaporto ZP;
- di vietare lo spostamento di alveari presenti all'interno dei suddetti quattro Comuni, dal 15 marzo al 30 giugno di ogni anno, verso le aree protette per *Erwinia amylovora* della regione Marche o di altre regioni,
- di riportare in allegato 1 al presente atto per farne parte integrante la mappa di dettaglio dello Status fitosanitario del territorio regionale per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* e di renderla consultabile sul web all'indirizzo: <http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/organismi-nocivi-rilevanti/1039-erwinia-amylovora-colpo-di-fuoco-batterico>;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito www.norme.marche.it;

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del DM 13 agosto 2020.

Si fa presente inoltre che l'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel corrente atto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 19 del 02.02.2021 art. 55, comma 13;



Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
Allegati n. 1
Mappa status fitosanitario per Erwinia amylovora nella regione Marche

